



Paradisi Fiscali e Arbitraggi internazionali

Le prossime nuove norme sulla sanatoria per il rientro di capitali detenuti illecitamente all'estero, c.d. "scudo fiscale", è stata preceduta con una serie di novelle nella Finanziaria d'Estate (DL 78/2009) che mirano ad inasprire le sanzioni applicabili a comportamenti e atteggiamenti "fraudolenti" nei confronti del fisco italiano.

Si riportano di seguito alcune delle novità più interessanti:

(i) Articolo 12 DL 78/2009 : "Contrasto ai Paradisi Fiscali"- INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE PER L'OMESSA INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL QUADRO RW

L'articolo in questione inserisce una presunzione relativa la quale prevede che:"... In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ...in violazione degli obblighi di dichiarazione...ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate"

E' quindi previsto che qualora non si riporti nel modello Unico Persone Fisiche, quadro RW, le attività trasferite da, verso e sull'estero, le sanzioni comminabili saranno:

-Dal 240% al 480% dell'imposta non dichiarata qualora si ometta anche la presentazione della dichiarazione;

-Dal 200% al 400% dell'imposta non dichiarata qualora si presenti una dichiarazione infedele;

-Inoltre essendo le violazioni prodotte all'estero scontano la maggiorazione di un terzo che se raddoppiato darebbe luogo ad un aumento di due terzi dell'imposta o della maggior imposta evasa.

Per quanto riguarda il meccanismo della presunzione e il calcolo della tassazione sintetica dei redditi evasi, l'art. 6 del DL 167/90 prevede che la fruttuosità delle attività finanziarie sia almeno pari al tasso di riferimento vigente in Italia nei singoli periodi di imposta.

Per superare la presunzione il contribuente deve dimostrare che ha tenuto conto dei redditi esteri oggetto della violazione dichiarativa.

(ii) Articolo 13 DL 78/2009 “CONTRASTO AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI”

Nuova stretta sulla Controlled Foreign Companies (Società controllate in paesi a bassa fiscalità / fiscalità privilegiata).

Viene previsto che le società controllate estere riportino per trasparenza in Italia il loro reddito quando:

-“la società o altro ente non residente non svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento”...L'onere della prova dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale è ovviamente a carico del contribuente che potrà agire in sede preventiva attraverso l'istituto dell'interpello antielusivo.

-Qualora poi l'attività commerciale svolta si concretizza nei confronti di qualunque società consociata della società residente, per più del 50%:

(a)dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie,

(b)dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi compresi i servizi finanziari.

Allora la presunzione non è più relativa, ma assoluta. Quindi i redditi prodotti dalle susposte attività saranno sempre e comunque imponibili in Italia per trasparenza.

-Nell'alveo delle società soggette alle norme sulle CFC rientreranno anche quei soggetti che, benché non siano esclusi dalla white list abbiano le seguenti congiunte condizioni:

(a)sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

(b)hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che detengano il controllo o siano controllate anche tramite interposta persona dalla società residente italiana, ivi compresi i servizi finanziari.